

Consiglio di Stato, Sezione V - Decisione 22/02/2001 n. 994  
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.1

In una gara di appalto indetta prima dell'entrata in vigore dell'articolo 3, co. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, se il bando di gara consentiva la presentazione della documentazione anche mediante autocertificazione del possesso di fatti, stati o qualità personali dei concorrenti risultanti da registri pubblici, l'impresa legittimamente poteva presentare dichiarazioni sostitutive dei certificati, sottoscritte ma non identificate da pubblico ufficiale, atteso che il riferimento all'autocertificazione opera come un rinvio ricettizio alla normativa vigente all'epoca dell'emanazione del bando, pertanto devono ritenersi applicabili anche tutte le innovazioni intervenute medio tempore.